

**TRIBUNALE DI PADOVA****Sezione I Civile**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Caterina Santinello, Presidente

dott. Giovanni Giuseppe Amenduni, Giudice

dott. Vincenzo Cantelli, Giudice delegato

nella procedura rubricata sub n. **1/2024 R.G.** ha pronunciato il seguente

DECRETO

Il **_____** proponeva ricorso per domanda di omologazione della proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 25 *sexies* e ss. CCI deducendo:

- Di esser stata costituita in data **_____** e di operare nel settore del commercio di materiali per edilizia;
- Di aver operato con successo fino al 2018, anno a partire da cui aveva cominciato a subire una progressiva contrazione del volume d'affari in ragione delle riduzioni delle vendite globali nel settore e delle difficoltà di approvvigionamento dal mercato cinese, poi aggravate dalla crisi pandemica;
- Di aver presentato, in data 29/11/2023, istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi, prevista dagli artt. 12 e s.s. CCI, con nomina dell'esperto nella persona del dott. Fabio Marchetto;
- Di aver domandato ed ottenuto dal Tribunale di Padova la conferma delle misure protettive previste dall'art. 18 CCI e la successiva proroga;
- Che il piano di ristrutturazione prevedeva in sintesi: *i)* l'alienazione di un immobile di proprietà sito in **_____**, per un controvalore a prezzi di mercato di euro 1.068.000,00; *ii)* la prosecuzione indiretta dell'attività mediante cessione dell'azienda ad una società di nuova costituzione per un corrispettivo di euro **_____**

- 50.000,00; *iii*) l'immissione di finanza esterna per euro 40.000,00;
- Di aver ottenuto riscontri positivi dal ceto bancario, costituente la parte maggioritaria del più ampio ceto creditizio e, tuttavia, di non aver ottenuto collaborazione ed interesse da parte del creditore pubblico Mediocredito Centrale s.p.a.;
 - Che, in data 19/6/2024, l'esperto dott. Fabio Marchetto aveva depositato la propria relazione finale ai sensi dell'art. 17, comma 8, CCI, in cui, dato atto dell'esito negativo delle trattative in sede di composizione negoziata pur a fronte della correttezza e buona fede dei soggetti coinvolti, aveva evidenziato la sussistenza delle condizioni affinché la debitrice potesse proporre domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 25 *quinquies* CCI;
 - Che l'esposizione debitoria complessiva al momento del ricorso era pari ad euro 4.032.020,00;
 - Che la proposta prevedeva la conduzione dell'azienda per il tempo strettamente necessario alla sua cessione, stimato in circa sei mesi, la cessione dell'immobile sopra descritto, la cessione dei beni del socio accomandatario, l'incasso dei rimanenti crediti e la messa a disposizione di finanza esterna;
 - Che nel piano era previsto il pagamento al 100% dei crediti in prededuzione, al 100% dei creditori ipotecari, al 100% dei creditori assistiti da privilegio mobiliare *ex art. 2751 bis c.c.*, al 6% del creditore privilegiato speciale Mediocredito Centrale s.p.a. ed all'1% dei creditori chirografari.

Il Tribunale, confermate le misure protettive del patrimonio della debitrice, nominava quale ausiliario la dott.ssa Paola Carpanese, fissando udienza per l'omologazione del concordato.

Proponeva ricorso avverso l'omologazione del concordato BPER Banca s.p.a. rappresentata dalla mandataria Gardant Bridge Servicing s.p.a., la quale evidenziava l'illegittimità della proposta di concordato in ragione dell'assenza di stanziamenti per il soddisfacimento dei crediti del Mediocredito Centrale s.p.a. in ipotesi di regresso successivo all'escussione della garanzia pubblica da parte dei vari istituti di credito.

depositava memoria di replica insistendo per la

richiesta di omologazione del concordato; seguiva ulteriore memoria dell'opponente la quale, preso atto dei chiarimenti resi dalla debitrice, rinunciava alla propria opposizione. L'ausiliario depositava infine il proprio parere favorevole.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

La domanda di omologazione è fondata.

Il piano concordatario consiste in sintesi in un'operazione di cessione dell'intero patrimonio della debitrice, con distribuzione dell'attivo derivante dalla liquidazione concordataria secondo l'ordine delle cause legittime di prelazione.

È previsto il soddisfacimento percentuale dei creditori privilegiati degradati "per incapacienza" al rango chirografario, oltre che dei creditori chirografari *ab origine*, mediante la sola distribuzione della cd. "nuova finanza" apportata dal terzo (pari alla somma di € 40.000,00) in via proporzionale rispetto all'importo dei crediti.

1.

In primo luogo, va dato atto del rispetto delle cause legittime di prelazione.

Sul punto, va innanzitutto richiamato il parere dell'ausiliario laddove egli ha descritto l'attivo concordatario (pag. 41):

"ATTIVO CONCORDATARIO al 26.06.2024

Immobile societario 747.600,00

Azienda 20.000,00

Crediti V/clienti 138.895,00

Altri crediti 1.532,00

Crediti verso l'Erario 0,00

Beni personali del socio accomandatario 12.000,00

Liquidità socio accomandatario 34.800,00

Finanza di terzi 40.000,00

TOTALE ATTIVO CONCORDATARIO 994.827,00".

A fronte di tale attivo, il passivo è invece così costituito (parere pag. 44).

“PASSIVO CONCORDATARIO al 26.06.2024

Debiti in prededuzione 54.836,00

Debiti V/banche garantiti da ipoteca 682.873,00

Debiti V/dipendenti (privilegio ex art. 2751 bis n. 1) 96.857,00

Debiti V/professionisti (privilegio ex art. 2751 bis n. 2) 65.283,00

Debiti V/MCC (privilegio ex art. 8 bis DL 3/2015) 459.163,00

Debiti V/Banche garantite da MCC 1.047.118,00

Debiti V/Banche in chirografo 1.548.441,00

TOTALE PASSIVO CONCORDATARIO 3.954.571,00”.

Tali essendo i dati di partenza, vi è previsione di distribuzione dell’attivo secondo le cause legittime di prelazione, così come accertato anche dall’ausiliario (parere pag. 42):

“La proposta, così come integrata con la memoria depositata in data 26.09.2024, prevede l’assegnazione dell’attivo derivante dal realizzo del patrimonio sociale e personale, pari ad € 954.827,00, ai creditori sociali, stante l’assenza di creditori personali del socio, secondo l’ordine delle cause legittime di prelazione, e l’assegnazione della nuova finanza, pari ad € 40.000,00, ai creditori rappresentanti dal ceto bancario, titolari di crediti garantiti da MCC e di crediti chirografari, prevedendo le seguenti percentuali di soddisfazione:

PAGAMENTI % SODD.

ATTIVO IMMOBILIARE 747.600,00

ASSEGNAZIONE MASSA ATTIVA IMMOBILIARE

Debiti V/banche garantiti da ipoteca	682.873,00	682.873,00	100%
--------------------------------------	------------	------------	------

Quota parte passivo in prededuzione	42.934,89	42.934,89	100%
-------------------------------------	-----------	-----------	------

Residuo massa attiva IMMOBILIARE 21.792,11

ATTIVO MOBILIARE 207.227,00

ASSEGNAZIONE MASSA ATTIVA MOBILIARE

Quota parte passivo in prededuzione	11.901,11	11.901,11	100%
-------------------------------------	-----------	-----------	------

Residuo massa attiva mobiliare 195.325,89

ASSEGNAZIONE MASSE ATTIVE IMM E MOB RESIDUE

Debiti V/dipendenti (privilegio ex art. 2751 bis n. 1) 96.857,00 96.857,00 100%

Debiti V/professionisti (privilegio ex art. 2751 bis n. 2) 65.283,00 65.283,00 100%

Residuo massa attiva 54.978,00

Debiti V/MCC (privilegio ex art. 8 bis DL 3/2015) 459.163,00 54.978,00 11,97%

Debiti V/Banche garantite MCC e chirografari 2.595.559,00 40.000,00 1,54%

Pertanto con l'attivo messo a disposizione, il piano, così come integrato e rettificato con memoria depositata in data 26.09.2024, prevede:

- il pagamento integrale (100%) delle spese di procedura e delle spese da soddisfarsi in prededuzione;*
- il pagamento integrale (100%) dei creditori assistiti da ipoteca sull'immobile;*
- il soddisfacimento nella misura del 11,97% del creditore privilegio Medio Credito Centrale Spa;*
- il soddisfacimento nella misura del 1,54% degli istituti di credito titolari di crediti garantiti da MCC o chirografari” (parere pag. 45).*

Vi è dunque rispetto delle cause legittime di prelazione.

2.

Il piano di liquidazione risulta poi “fattibile” (art. 25 *sexies* comma 4, CCI), ossia realizzabile.

Il giudizio di realizzabilità discende dall'analisi sia del parere dell'ausiliario (che sul punto ha espresso giudizio positivo), sia della proposta concordataria nel suo complesso, così come corredata dalle necessarie stime ed attestazioni previste dalla legge.

Quanto alla liquidabilità dell'attivo, si evidenzia che la componente positiva di più serio rilievo è costituita dalla sede aziendale sita in Padova via _____ oggetto di stima da parte del perito arch. Bassini.

L'individuazione di un valore di stima "prudenziale" (euro 747.600,00), ossia considerevolmente ridotto rispetto al valore ritenuto "equo" pari ad euro 1.068.000,00, induce a ritenere come effettivamente realizzabile quanto dichiarato dalla debitrice circa la vendita dell'immobile.

Medesime considerazioni possono essere spese per le svalutazioni dei crediti verso clienti, condivise anche dall'ausiliario per le ragioni specificate nel parere e riconducibili in sostanza alle difficoltà economiche dei debitori pur in presenza, allo stato, di piani di rientro e dilazioni da essi onorati regolarmente (parere pag. 52).

Va poi evidenziato che l'offerta di acquisto dell'azienda risulta cauzionata con un assegno di euro 20.000,00 consegnato nelle mani dell'ausiliario da parte del terzo, altresì fornitore di finanza esterna ed offerente per l'acquisto dell'immobile; il che, nuovamente, induce a ritenere che le previsioni della debitrice siano nel complesso ben corroborate e che dunque il piano possa dirsi realizzabile.

3.

Quanto al confronto con l'alternativa liquidatoria, si richiama il parere dell'ausiliario da cui emerge che in ipotesi di liquidazione giudiziale: *i)* vi sarebbero verosimilmente insuperabili difficoltà nella cessione dell'azienda, connotata da uno stretto rapporto *intuitu personae* con l'attuale amministratore della debitrice, con probabile realizzarsi di una dismissione atomistica dei soli beni strumentali; *ii)* verrebbe meno l'apporto della finanza esterna per euro 40.000,00; *iii)* tale venir meno della finanza esterna non verrebbe o verrebbe solo in parte compensato dall'esercizio di azioni recuperatorie per ipotesi di responsabilità del socio accomandatario ed amministratore, in ragione degli esigui importi oggetto di possibile condanna in favore della debitrice (compresi tra euro 10.000,00 ed euro 45.000,00) e della ridottissima garanzia patrimoniale dell'amministratore; *iv)* andrebbero nondimeno aggiunti gli oneri relativi al compenso del curatore stimabili in euro 46.000,00 oltre accessori pur applicando i soli valori minimi a fronte del compenso stimato

per il liquidatore individuato nella persona del dott. Giulio De Agostini in euro 12.500,00 oltre accessori.

Si richiamano dunque, per condividerle, le considerazioni dell'ausiliario:

“Riassumendo quanto sopra esposto, nell'ambito di una ipotetica liquidazione giudiziale l'attivo a disposizione dei creditori risulterebbe complessivamente inferiore rispetto all'ipotesi concordataria, anche nel caso del miglior esito possibile delle azioni recuperatorie, come esposto nella seguente tabella:

<i>ATTIVO CONCORDATO LIQUIDATORIO</i>	<i>LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE</i>
<i>Immobile societario</i>	
747.600,00	747.600,00
<i>Azienda (o beni mobili)</i>	
20.000,00	1.566,00
<i>Crediti V/clienti</i>	
138.895,00	138.895,00
<i>Altri crediti</i>	
1.532,00	1.532,00
<i>Beni personali del socio accomandatario</i>	
12.000,00	12.000,00
<i>Liquidità socio accomandatario</i>	
34.800,00	34.800,00
<i>Finanza di terzi</i>	
40.000,00	
<i>Azioni revocatorie</i>	45.000,00
<i>TOTALE ATTIVO CONCORDATARIO</i>	
994.827,00	981.393,00

Nel contempo, il passivo prededucibile risulterebbe nettamente superiore per effetto del maggior compenso del curatore rispetto al compenso del liquidatore del concordato, così aumentando di conseguenza il passivo complessivo in ipotesi di liquidazione giudiziale:

<i>PASSIVO</i>	<i>CONCORDATO</i>	<i>LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE</i>
	<i>LIQUIDATORIO</i>	
<i>Debiti in prededuzione</i>	54.836,00	88.636,00
<i>Debiti V/banche garantiti da ipoteca</i>	682.873,00	682.873,00
<i>Debiti V/dipendenti (privilegio ex art. 2751 bis n. 1)</i>	96.857,00	96.857,00
<i>Debiti V/professionisti (privilegio ex art. 2751 bis n. 2)</i>	65.283,00	65.283,00
<i>Deb. e f.do privilegiato MCC (ex art. 8 bis DL 3/2015)</i>	1.506.281,00	1.506.281,00
<i>Debiti V/Banche in chirografo</i>	1.548.441,00	1.548.441,00
<i>TOTALE PASSIVO</i>	3.954.571,00	3.988.371,00

Pertanto, nell'alternativa della liquidazione giudiziale, i creditori privilegiati di cui la proposta concordataria prevede il degrado al rango chirografario – e, segnatamente, il creditore MCC – riceverebbero un trattamento deteriore rispetto all'alternativa del concordato e i creditori chirografari non otterrebbero alcun pagamento” (parere integrativo pag. 8).

4.

Quanto poi al fatto che sia assicurata un'utilità a ciascun creditore, può richiamarsi nuovamente il parere dell'ausiliario dove si dà atto delle varie percentuali di soddisfazione,

superiori a quelle dell'alternativa liquidatoria:

ATTIVO IMMOBILIARE	747.600,00		
ASSEGNAZIONE MASSA ATTIVA IMMOBILIARE			
Quota parte	42.934,89	42.934,89	100%
passivo in prededuzione			
Debiti	682.873,00	682.873,00	100%
V/banche garantiti da ipoteca			
Residuo massa attiva IMMOBILIARE	21.792,11		
ATTIVO MOBILIARE	207.227,00		
ASSEGNAZIONE MASSA ATTIVA MOBILIARE			
Quota parte	11.901,11	11.901,11	100%
passivo in prededuzione			
Residuo massa attiva mobiliare	195.325,89		
ASSEGNAZIONE MASSE ATTIVE IMM E MOB RESIDUE			
Debiti	96.857,00	96.857,00	100%
V/dipendenti (privilegio ex art. 2751 bis n. 1)			
Debiti	65.283,00	65.283,00	100%
V/professionist i (privilegio ex art. 2751 bis n. 2)			
Residuo massa attiva	54.978,00		
Deb. e f.do	1.506.281,00	54.978,00	3,65%
privilegiato MCC (ex art. 8 bis DL 3/2015)			
ASSEGNAZIONE NUOVA FINANZA 40.000,00			
Debiti	1.548.441,00	40.000,00	2,58%
V/Banche chirografari"			

(parere integrativo pag. 9)

Emerge dunque evidente che, in ipotesi di adempimento del concordato, anche i creditori chirografari otterrebbero un'utilità, ove invece in ipotesi di liquidazione giudiziale essi in particolare rimarrebbero del tutto insoddisfatti (parere integrativo pag. 10).

5.

Quanto infine all'unica opposizione proposta dal creditore BPER Banca s.p.a., va rilevato che essa è stata rinunciata a seguito del deposito di memoria integrativa da parte della debitrice, la quale ha dato atto dell'appostazione di un fondo rischi a copertura dell'eventuale credito privilegiato di MCC in ipotesi di escussione della garanzia statale da parte degli istituti di credito (doc. 66 – elenco creditori aggiornato secondo le disposizioni del novellato art. 87 *p-bis* CCI).

Preso atto della rinuncia, vi è compensazione delle spese, tenuto conto che, se è vero che la questione relativa alla possibile escussione della garanzia statale avrebbe potuto in tesi trovare più ampia descrizione sin dal ricorso introduttivo, è altrettanto vero che, come correttamente sostenuto anche dall'ausiliario dott.ssa Carpanese, trattasi di questione dagli effetti sostanzialmente "neutri" (parere integrativo pag. 2), considerato che l'attivo concordatario rimarrebbe il medesimo anche in ipotesi di escussione e che la sua distribuzione dovrebbe in ogni caso essere eseguita secondo il rispetto delle cause legittime di prelazione, nel quadro di attività demandata al liquidatore.

6.

In definitiva, vi è omologazione del concordato semplificato, con nomina quale liquidatore del dott. Giulio De Agostini, individuato dalla ricorrente e disponibile all'assunzione dell'incarico per compenso totale pari ad euro 12.500,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

1. Omologa il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio proposto da
.....
....., con sede legale in Padova (PD),
....., codice fiscale e partita iva n. e numero di
iscrizione REA PD –

2. Preso atto della rinuncia all'opposizione proposta da BPER Banca s.p.a. per mezzo della mandataria Gardant Bridge Servicing s.p.a. compensa le spese di lite nel rapporto processuale con la debitrice ricorrente.
3. Nomina liquidatore il dott. Giulio De Agostini nato Padova il 13.02.1968, con studio in Via Ottaviana 7/3 - 35036 Montegrotto Terme (Pd), PEC giulio.deagostini@odcecpd.legalmail.it, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova al n. A739.
4. Il liquidatore procederà dando esecuzione al piano o, in mancanza di specifiche indicazioni in ordine alle modalità di liquidazione, procedendo alla liquidazione con modalità competitive secondo le disposizioni degli artt. 114 e 115 CCI; in particolare, per quanto eventualmente non previsto dal piano e comunque per le riduzioni o abbandoni dei crediti, per le transazioni e per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione o per stare in giudizio come attore o come convenuto il liquidatore chiederà l'autorizzazione al Tribunale, che stabilirà altresì le modalità delle vendite e le relative misure pubblicitarie, nominerà gli avvocati e darà ogni altra opportuna disposizione.
5. Il liquidatore curerà l'esecuzione dei provvedimenti del Tribunale, provvederà al versamento delle somme disponibili sul conto corrente bancario della procedura e al sostenimento delle spese necessarie all'esecuzione del concordato.
6. Il liquidatore annoterà in appositi registri le operazioni giornaliere e redigerà relazioni sulle attività svolte e rendiconto delle spese sostenute con cadenza semestrale indirizzate al Tribunale ed ai creditori.
7. Il liquidatore, ultimate le operazioni di liquidazione, presenterà il rendiconto da inviarsi ai creditori mediante PEC e da intendersi approvato ove non oggetto di osservazioni entro il termine di giorni 15 dalla sua ricezione; provvederà dunque al pagamento delle spese e dei creditori, previa ulteriore verifica del loro titolo giustificativo nel rispetto della "par condicio" e delle cause legittime di prelazione e

comunque secondo il piano: il progetto di riparto sarà inviato ai creditori e sarà da intendersi approvato ove non oggetto di osservazioni entro il termine di giorni 15 dalla sua ricezione; la sua esecuzione sarà autorizzata dal Tribunale (analogamente si provvederà per i piani di riparto parziale da eseguirsi nel corso della procedura).

8. Dispone la pubblicazione del presente decreto ai sensi dell'art. 45 CCI ed ordina comunicazione alle parti a cura della cancelleria ai sensi dell'art. 25 *sexies* comma 7 CCI.

Padova, così deciso nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025

Il Presidente

dott. Caterina Santinello

Il giudice estensore

dott. Vincenzo Cantelli